

Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015

La legge del 23 maggio 2014 n. 80 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015", anche nota come "piano casa Lupi", che è stata pubblicata.

Il provvedimento è stato oggetto di significative modifiche presso il Senato, che ha accolto molte proposte presentate da Federabitazione-Confcooperative, che vengono riportate qui di seguito.

Al fine di offrire un quadro completo del "piano casa", si richiama in appresso il commento delle diverse norme che riverberano i loro effetti nei confronti delle cooperative edilizie di abitazione.

Finalità e obiettivi

A fronte dell'eccezionale situazione di crisi che ha colpito il settore interessando sempre più famiglie impoverite e fornire immediato sostegno economico alla categorie meno abbienti che risiedono prevalentemente in abitazioni in locazione, si intende fronteggiare l'emergenza abitativa in atto e rilanciare il mercato delle costruzioni con misure di urgenza, per incrementare l'offerta di alloggi sociali e di edilizia residenziale pubblica.

Finanziamento dei Fondi per le locazioni (art. 1)

L'articolo 1 non ha subito alcuna modifica.

In particolare, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9-12-1998, n. 431, viene incrementato a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Inoltre, il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31-8-2013, n. 102, convertito dalla legge 28-10-2013, n. 124, viene incrementato di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020. Si tratta di affittuari che hanno perso il lavoro o che si trovano in altre situazioni di difficoltà non riconducibili alla loro volontà.

Modifiche della disciplina del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (art. 2)

Con l'articolo 2 si prevede una modifica alla disciplina del Fondo nazionale affinché le risorse ivi allocate siano anche destinate alla formazione di strumenti a livello comunale, quali agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie o fondi di garanzia, per il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati. La norma è stata modificata inserendo anche le imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali non meglio precisati tra i soggetti abilitati per tali interventi. Questi soggetti possono svolgere una funzione di garanzia tra proprietario e affittuario per i mancati pagamenti dei canoni e per eventuali danni all'alloggio. La norma prevede inoltre che le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano sempre alle locazioni in esame, oltre a quelle per finita locazione.

Si è, inoltre, disposto che le risorse assegnate dalle Regioni ai Comuni per tali fini vengano ripartite sulla base di parametri che premiano sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia

residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente. Con una modifica, si è stabilito che, oltre alle Regioni, anche le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle risorse ai comuni.

Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico (art. 3)

Si prevedono una serie di misure per la dismissione degli alloggi di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonché degli ex IACP, rinviando la disciplina delle procedure di alienazione ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno 2014.

Fortemente da criticare è il rilancio delle vendite del patrimonio pubblico in un momento in cui sarebbe necessario intervenire strutturalmente per aumentarne l'offerta; peraltro la misura appare contraddittoria con quella finalizzata a destinare risorse alla riqualificazione di alloggi pubblici: perché spendere altri denari pubblici su un patrimonio che si intende poi vendere a condizioni di privilegio e fortemente scontate agli inquilini?

Il comma 2-bis istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un apposito Fondo, con la dotazione di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi degli ex IACP. A tale norma è stata inserita una nostra proposta con la quale si è previsto che a tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali. In questo modo, si dà un sostegno alle famiglie evitando il rischio di perdere l'alloggio.

Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4)

Si rinvia ad un successivo decreto, da emanarsi entro quattro mesi, il varo di un programma per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinandovi risorse nel limite massimo di 500 milioni di euro.

A nostro giudizio, in tal modo non si affronta il tema di fondo della riforma nel senso dell'efficienza e del risanamento economico degli Enti gestori (ex IACP) che ponga fine alla dispersione di risorse pubbliche aprendo al mercato e alla concorrenza questo importante servizio di interesse generale. Perché si investono altri fondi pubblici in un sistema diffusamente deficitario che pesa sui bilanci regionali e non fornisce un servizio all'altezza delle necessità?

Lotta all'occupazione abusiva di immobili (art. 5)

Più rigore nei confronti di chi occupa abusivamente un immobile che non potrà chiedere né la residenza, né l'allacciamento ai pubblici servizi. L'articolo 5 mira, infatti, al ripristino delle situazioni di legalità che l'attuale quadro normativo non riesce a garantire. Per questo si stabilisce che gli atti relativi all'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa sono nulli e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento.

Imposizione sui redditi dell'investitore (art. 6)

Al fine di incentivare le trasformazioni urbane, l'articolo 6 prevede, a favore delle imprese che costruiscono o recuperano alloggi da destinare a edilizia sociale comprese le cooperative di abitazione, la deduzione dai redditi di impresa del 40% dei ricavi dai canoni di locazione. Lo sconto fiscale, pari al 40% su Ires e Irap, viene accordato per le nuove costruzioni, le manutenzioni straordinarie o il recupero di alloggi esistenti. Il beneficio fiscale si applica fino all'eventuale riscatto dell'alloggio da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

L'efficacia della norma è però condizionata dall'autorizzazione della Commissione europea su richiesta del Ministero delle infrastrutture e Trasporti.

In mancanza di specifici limiti, la misura trova applicazione anche agli investimenti già realizzati e alle operazioni che sono già nella fase di incasso dei canoni di locazione. Sono anche consentite varianti per riconvertire all'edilizia sociale piani urbanistici o titoli abilitativi già rilasciati al 31 dicembre 2013.

Detrazioni fiscali per il conduttore di alloggi sociali (art. 7)

Si prevede che per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a:

- **900 euro**, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
- **450 euro**, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non supera i 30.987,41 euro.

Con una modifica introdotta al Senato, per il bonus mobili viene eliminato, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, il vincolo in virtù del quale gli arredi e gli elettrodomestici dovevano costare meno della ristrutturazione. Il tetto massimo di spesa è però pari a dieci mila euro.

Riscatto a termine dell'alloggio sociale (art. 8)

In sede di conversione in legge del decreto, su nostra proposta è stato sostituito l'intero comma 1 e si è stabilito che le convenzioni relative alla locazione di alloggi sociali possono contenere la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche.

Il riscatto non è consentito prima di sette anni dall'inizio della locazione. Inoltre, il diritto di riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. È fatto divieto a chi esercita il riscatto di rivendere l'alloggio prima dello scadere di cinque anni.

Con decreto MIT di concerto MEF, previa intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, ferma restando la validità dei contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto.

Chi acquista ha due vantaggi:

1. l'Iva dovuta dall'acquirente (che è incassata da chi vende per riversarla allo Stato) viene corrisposta solo al momento del riscatto e non all'inizio;
2. il reperimento del fabbisogno finanziario residuo per l'acquisto è rimandato al momento dell'atto di acquisto. Chi vende o assegna, come nel caso delle cooperative di abitazione, rimanda la tassazione IRES e IRAP sui corrispettivi delle cessioni alla data del riscatto.

La norma prevede che, sia ai fini delle imposte sui redditi sia dell'imposta regionale, i corrispettivi si considerano, comunque, canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio; stabilisce, inoltre, sempre ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.

Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato (art. 9)

Per favorire l'immissione sul mercato degli alloggi sfitti, con l'articolo 9 si riduce dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota della cedolare secca di cui si potrà usufruire anche in caso di abitazioni date in locazione a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

Si tratta di una norma di vantaggio per i proprietari, i quali però dovranno trasformare le locazioni a canone libero, che scontano l'imposta al 21%, a quello concordato. Si precisa comunque che l'aliquota ridotta al 10% si applica soltanto nei Comuni ad alta tensione abitativa. Come noto, la cedolare secca rappresenta una forma alternativa di

fiscalità, con la quale si assoggettano le rendite da locazione abitativa tra persone fisiche ad un prelievo fisso, in sostituzione alla ordinaria tassazione Irpef.

Al comma 2 è stata recepita una proposta emendativa presentata da Federabitazione ove si è specificato che deve trattarsi di cooperative edilizie per la locazione, ad evitare che cooperative di altri settori possano operare nell'edilizia abitativa, contravvenendo anche al loro scopo sociale.

Edilizia residenziale sociale (art. 10)

L'articolo 10 è sicuramente quello di maggiore interesse per le cooperative di abitazione e loro consorzi, in quanto viene anche rivista la definizione di alloggio sociale di cui al Decreto ministeriale 22 aprile 2008.

In particolare, si intende ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree urbanizzate e dei tessuti edilizi esistenti attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.

L'articolo è stato oggetto di varie integrazioni e sono state anche recepite molte proposte avanzate da Federabitazione.

Il comma 3 reca tale definizione di alloggio sociale: " Si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato nonché alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all'art. 5-bis della legge n. 119/2013 in materia di contrasto alla violenza di genere. Si considera altresì alloggio sociale, ai fini del presente articolo, l'unità abitativa destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita o assegnazione, per un periodo non inferiore ad otto anni. Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si computano ai fini delle quantità minime inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444".

L'articolo 10 si applica nei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003 al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati e sugli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro la data di entrata in vigore del decreto ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Sono, pertanto, consentiti i seguenti tipi di interventi:

- a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico;
- b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma e diverso sedime o diversa localizzazione nel lotto di riferimento comunque dotato di infrastrutture e servizi, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- c) variazione della destinazione d'uso di edifici anche senza opere;
- d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali;
- e-bis) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza e di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati ad utenti di età maggiore di 65 anni;
- e-ter) recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie.

Con una ulteriore modifica, si stabilisce che la norma è anche finalizzata alla creazione di

quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.

E' demandata alle Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la definizione dei requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, dei criteri e dei parametri per regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione nonché i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le Regioni possono emanare norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per tali interventi.

I Comuni, oltre a recepire le suddette norme di semplificazione, approvano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia, come integrazione dei regolamenti edilizi, tenendo conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti, e determinano le superfici complessive che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle sottoposte a vincolo.

Tali interventi non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta. Inoltre, gli stessi non sono ammessi nei centri storici limitatamente alle precedenti lettere b), c) e d). Tali interventi, limitatamente alle lettere b) e d), non possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico sanitario, della destinazione agricola dei suoli e degli obiettivi di qualità dei suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso.

Inoltre, i progetti relativi a tali interventi, ad eccezione di quelli per il mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle quote previste ai sensi del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Infine, il comma 10 prevede il finanziamento con 100 milioni di euro degli interventi di cui alla precedente lettera d), di quelli del comma 5-bis nonché di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

Con i commi 10-bis e 10-ter sono state interamente recepite le proposte di modifica presentate da Federabitazione, unitamente a Legacoop Abitanti e Agci Abitazione.

In particolare, con la prima norma si consente agli operatori, tra cui le cooperative edilizie, di cedere o conferire ai fondi immobiliari o altri soggetti immobili residenziali, ultimati o in corso d'opera, realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di contributi pubblici e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali, a condizione che permanga il vincolo di destinazione previsto dalla legge di finanziamento. Sempre più spesso accade, infatti, che operatori privati sottopongano al F.I.A. proposte di investimento in progetti di alloggi sociali in locazione a canoni calmierati destinatari di contributi pubblici, ottenuti tramite la partecipazione a procedure di evidenza pubblica. Ciò accade in quanto di fronte alla mancanza di finanziamenti bancari riscontrabile oggi sui mercati del credito, nessun operatore è in grado di portare a compimento investimenti che richiedono immobilizzi nel lungo periodo, come nel caso di alloggi in locazione.

Le norme di agevolazione spesso prevedono già espressamente la trasferibilità a terzi degli immobili realizzati con il finanziamento pubblico, ponendo come uniche condizioni che ciò avvenga in blocco e vengano mantenuti i vincoli di destinazione.

In altri casi questa possibilità non è chiaramente espressa ma nemmeno inibita.

Con questa norma si consente ora la realizzazione di tali programmi tramite il concorso degli investimenti del F.I.A., evitando così il venir meno di un'offerta di alloggi particolarmente sociale e di investimenti in edilizia utili al sostegno dell'occupazione, considerando la piena compatibilità tra investimenti del F.I.A. e finanziamenti pubblici.

Con il comma 10-ter, si dà la possibilità ai soggetti attuatori di programmi di edilizia sovvenzionata, tra cui soprattutto le cooperative a proprietà indivisa, di integrare con fondi propri il finanziamento pubblico ovvero, in alternativa, cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli ad alloggi sociali. La modifica si applica anche ai programmi già finanziati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 203/1991 per i quali risulta già sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione.

Come noto, l'art 18 ha istituito un Piano straordinario di intervento per la realizzazione di alloggi destinati ai dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Tra le altre cose il Piano prevede la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata nell'ambito di programmi integrati di intervento .

I finanziamenti per questi alloggi, che costituiscono la parte più sociale del Piano, sono stati fissati a valori 1991, fatto questo che ha reso sempre più difficile se non impossibile appaltare i lavori.

Il legislatore è intervenuto più volte su questo problema stabilendo la possibilità di realizzare meno alloggi a parità di finanziamento, lasciando la facoltà agli operatori di concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento pubblico e vincolandoli per 12 anni alla destinazione alle forze dell'ordine.

L'ultimo intervento legislativo, con l'art. 12, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha trasformato questa facoltà in un obbligo proprio nel momento più difficile per gli operatori dal punto di vista finanziario.

Per la realizzazione diretta degli alloggi non più coperti dal finanziamento pubblico se ne hanno la capacità finanziaria, o in alternativa cedere, a titolo gratuito, le aree a soggetti pubblici o privati interessati a realizzare alloggi sociali da assegnare con priorità ai dipendenti delle forze dell'ordine.

Interventi di cui all'art. 18 della legge n. 203/1991 (art. 10-bis)

Si dispone la revoca del finanziamento a carico dei soggetti attuatori che non intendano concorrere con proprie risorse alla realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata. In tal caso le relative risorse vengono assegnate ai comuni per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Per quanto riguarda, invece, i programmi di edilizia agevolata, questi decadono se, alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 47 (29 marzo 2014), non sia stato rilasciato il titolo abilitativo.

In tal modo è stata recepita la specifica proposta di Federabitazione.

Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 -c.d. "legge Duilio"- (art. 10-quater)

Sono state introdotte alcune modifiche al decreto legislativo n. 122 del 2005, emanato ai sensi della legge 2 agosto 2004, n. 210, meglio nota come "legge Duilio", che come noto ha previsto il rilascio della garanzia fideiussoria a favore degli acquirenti di immobili da costruire.

In particolare, viene inserito all'art. 5 un comma 1-bis con il quale si stabilisce che l'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal decreto e ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.

Inoltre, viene modificato anche l'art. 9 del decreto, per prevedere che all'acquirente è accordato il diritto di prelazione anche nel caso l'immobile sia stato adibito ad abitazione principale del proprio coniuge.

Analogamente, non è soggetto ad azione revocatoria l'atto di vendita o assegnazione dell'alloggio nel quale l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi, la residenza propria o del proprio coniuge.

Verifica dell'attuazione del provvedimento (art. 11)

Il tema cruciale per la concreta attuazione del provvedimento è senz'altro quello delle risorse, tanto che si è ritenuto di dedicarvi un articolo specifico.

Infatti, con l'articolo 11 si attribuisce al Ministro delle infrastrutture e Trasporti il compito di riferire al Consiglio dei Ministri e alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione.

Inoltre, dovranno anche essere stabilite le modalità di utilizzo delle risorse, di monitoraggio degli interventi e di applicazione delle misure di revoca.

Qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici (art. 12)

Vengono dettate alcune disposizioni urgenti per la qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici e per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, al fine di garantire la stabilità del mercato nell'attuale periodo di difficoltà economica per le imprese del settore.

Tali norme interessano anche le cooperative di abitazione relativamente agli appalti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo del pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Per informazione: Pierpaolo Baroni